



REGIONE MARCHE - IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive
(Aliquote variate dalla normativa regionale)

anni di imposta 2008-2009 (*)**

Regime e soggetti interessati	Aliquota(**)	Entrata in vigore	Termine	Norma
Maggiorazione generalizzata di aliquota (tranne le eccezioni previste dal D.Lgs. 446/97e dalla Legge regionale)	4,73	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 3, L.R. 19/12/01, n 35
Sospensione dalla maggiorazione per determinate categorie di soggetti e settori di attività :				
a) soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160,8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera a), L.R. 19/12/01, n 35
b) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.Lgs.446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460;	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera c), L.R. 19/12/01, n 35
c) soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e-bis),del D.Lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale;	3,90	01/01/2002	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e), L.R. 19/12/01, n 35
d) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20 (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 72.11.00, 72.19.01, 72.19.09, 72.20.00) (*);	3,90	periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e) bis, L.R. 19/12/01, n 35, come integrato dall'art. 35 L.R. 24/12/04, n. 29
e) al settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento" di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche: 92.3 (confluisce nei nuovi codici Ateco 2007: 79.90.11, 85.52.01, 90.01.01, 90.01.09, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.02, 90.03.09, 90.04.00, 93.21.00, 93.29.10, 93.29.90) (*).	3,90	periodo d'imposta 2005	a regime	Art. 1, comma 4, lettera e) ter, L.R. 19/12/01, n 35, aggiunta dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24
Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. A), legge 381/1991.	2,5	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 4 bis, L.R. 19/12/01, n 35, come modificato dall'art. 12, L.R. 11/03/03, n. 3, come sostituito dall'art. 34, L.R. 27/12/07, n. 19
Agevolazione per riduzione aliquota alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lett. B), legge 381/1991.	1,5	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime	Art. 1, comma 5, L.R. 19/12/01, n 35, come modificato dall'art. 12, L.R. 11/03/03, n. 3, come sostituito dall'art. 34, L.R. 27/12/07, n. 19
Agevolazione per riduzione aliquota, al settore fabbricazione delle calzature di cui ai codici ISTAT attività economiche:19.30.1, 19.30.2, 19.30.3 - ed al settore fabbricazione articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria di cui al codice ISTAT attività economiche: 19.20.0 - (confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007: 15.20.10, 15.20.20, 16.29.11, 22.19.01, 22.29.01 e 15.12.09) (*).	4,13	periodo di imposta in corso al 01/01/04	a regime	Art. 1, comma 1, L.R. 22/12/03, n. 25 e art. 30, comma 1, L.R. 19/02/04, n. 2
Agevolazione per riduzione aliquota, per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio di cui ai codici alfabetici Istat della classificazione delle attività economiche per le sezioni C,D,E,F e G - (i codici numerici di tali sezioni confluiscono nei nuovi codici Ateco 2007 come indicati nella tabella di riepilogo sottocitata) (*), a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000: a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno; b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano: 1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S; 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000; 2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS; 3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale; 4) realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti: 4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno cinque anni; 4.2) il titolare cedente deve aver compiuto 60 anni, mentre il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni. Per le società di persone, il suddetto limite di età del cedente deve intendersi quale media dell'età dei soci. Per le società di capitali tale limite di età deve intendersi riferito al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore.	4,13	periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	a regime tre periodi di imposta e per ogni periodo di imposta in cui si verifichi la condizione	Art. 1, comma 5 bis, L.R. 19/12/01, n 35, come inserito dall'art. 19 L.R. 11/10/05, n. 24, come modificato dall'art.34, L.R. 27/12/07, n. 19 e art. 33, comma 1, L.R. 28/07/09, n. 18
Agevolazione per riduzione aliquota, per le attività di preparazione e concia del cuoio di cui al codice Istat attività economiche: 19.10.0 - (confluisce nel nuovo codice Ateco 2007: 15.11.00) (*).	4,13	anno di imposta 2006	a regime	Art. 25, L.R. 10/02/06, n. 2

(*) Per il raccordo con i nuovi codici Ateco 2007 vedasi apposita tabella dell'Agenzia delle Entrate disponibile nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it

(**) Le aliquote Irap sono già riparametrate ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria statale 2008)

(***) Ai sensi dell'art. 29, comma 4, della l.r. n. 37/2008, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, si intendono confermate le aliquote IRAP di cui alle leggi regionali 19 dicembre 2001, n. 35, articolo 1, commi 3, 4, e 5 bis; 22 dicembre 2003, n. 25, articolo 1, comma 1; 10 febbraio 2006, n. 2, articolo 25, vigenti per l'anno di imposta 2008, come riparametrate dall'articolo 1, comma 226, della legge 244/2007. Restano invariate le aliquote di cui all'articolo 1, commi 4 bis e 5, della l.r. 35/2001.